

REGOLAMENTO

Banca di Cagliari

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
approvato dall'assemblea ordinaria del 15 dicembre 2016

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari.

CAPO II
CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2
(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare la firma di delegante che non indichi contestualmente il nome del delegato.
4. Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

Articolo 3
(Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4
(Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione e i suoi eventuali allegati sono trasmessi - via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna - a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.
2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca, e pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o in almeno uno dei seguenti quotidiani:
 - a) L'Unione Sarda;
 - b) Giornale di Sardegna;
 - c) La Nuova Sardegna.
3. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o su uno dei quotidiani indicati al comma precedente può essere omessa solo se l'avviso di convocazione è inoltrato ai soci con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento.
4. E' in facoltà del consiglio di amministrazione adottare forme ulteriori di pubblicità (ad esempio: pubblicazione sul sito ufficiale della banca, se attivato; comunicazioni a mezzo posta elettronica; avvisi su reti televisive locali) volte a conseguire la più estesa partecipazione dei soci.

CAPO III
RAPPRESENTANZA
NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5
(Deleghe di voto)

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore della Banca e, ove presenti, i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca.
2. La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione, presso la segreteria di presidenza.

CAPO IV COSTITUZIONE DELL' ASSEMBLEA

Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. All'assemblea possono altresì intervenire, e prendere la parola, i sindaci, nonché i rappresentanti della Federazione Nazionale (Federacasse), della Federazione locale delle Banche di Credito Cooperativo cui la società aderisce. Ugualmente possono intervenire e prendere la parola, i rappresentanti dei Fondi di garanzia cui la società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.
3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.
3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli; costui appone poi la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome.
4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.
5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona

eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.

2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo della adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di vota-

zione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di 30 (trenta) minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di 15 (quindici) minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI VOTAZIONI ASSEMBLEARI Sezione Prima - Disposizioni Comuni

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 ed accerta,

anteriormente ad ogni votazione per alzata di mano, il numero dei voti esercitabili dai soci presenti.

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Se si devono approvare una o più disposizioni statutarie o regolamentari, la proposta si vota in blocco, salvo che uno o più soci abbiano proposto, con le modalità ed entro i termini previsti al comma successivo, un testo alternativo di una o più delle disposizioni statutarie o regolamentari. Il presidente pone a votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, i testi alternativamente proposti; se sono state approvate disposizioni con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna, nonché la conformità alle norme di legge, regolamentari e di vigilanza.
3. Ogni socio può proporre, per i casi in cui all'ordine del giorno dell'assemblea vi sia l'approvazione di disposizioni statutarie o regolamentari, un testo alternativo a quello redatto dal consiglio di amministrazione, purché, a pena di inammissibilità, depositi la proposta, contenente il testo alternativo proposto, entro e non oltre il sesto giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, con una concisa illustrazione dell'utilità e del vantaggio, per la società, del testo alternativamente proposto.
4. Le proposte di deliberazione che non abbiano ad oggetto l'elezione degli organi della società (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, collegio dei probiviri) o di loro componenti, sono votate in modo palese, con controprova.
5. I soci dissenzienti o astenuti devono comunicare immediatamente le loro generalità al segretario dell'assemblea.
6. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA

Elezione delle Cariche Sociali

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.
2. Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere, perché alla scadenza del triennio, la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Articolo 16 (Presentazione delle candidature)

1. Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il quinto giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:
 - a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
 - b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
 - c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
 - d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 18;
 - e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
 - f) l'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.
3. Possono essere presentate liste di candidati, corredate dalla dichiarazione di ciascun candidato in esse ricompreso, nelle forme e con il contenuto di cui al comma 2.
4. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.
5. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con indicazione, ove presenti, delle liste di candidati. Per l'elezione del collegio sindacale nella scheda sono indicati distintamente i candidati alla carica di presidente, di sindaco effettivo e di sindaco supplente. Per l'elezione del collegio dei probiviri nella scheda sono indicati i candidati alla carica di probiviro effettivo e supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, o tra candidati e altre persone eleggibili, nella scheda deve essere indicata anche la data di nascita del candidato o, in caso di identità anche di tale data, altro dato personale atto a distinguere gli omonimi indicato dagli interessati. Nella scheda elettorale devono altresì essere stampate un numero di righe vuote corrispondenti al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere, e si deve riportare la seguente avvertenza: "I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella

presente scheda scrivendo il cognome ed il nome di queste negli appositi spazi bianchi".

Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi *curricula* dei candidati, da loro eventualmente redatti.
2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore)

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci che, alla data dell'assemblea, siano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni, che abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto, e che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle stesse normative. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.
2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi, con un minimo annuale di 2 crediti formativi. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

Articolo 19 (Modalità di votazione)

1. L'elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri, ovvero di uno o più dei suoi componenti, avviene di regola mediante espressione di voto segreto con una o più schede elettorali.
2. Se sono presentate candidature in numero esattamente pari ai componenti degli organi da eleggere, l'assemblea, su proposta del presidente e con voto unanime, può deliberare che l'elezione avvenga per alzata di mano e con voto contestuale su tutti i candidati.
3. Il socio, prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 7.
4. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti o dellalista di candidati prescelta, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non candidatesi entro il termine previsto nel primo com-

ma dell'art. 16 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.

5. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.
6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO VII SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 20 (Scrutinio)

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.
5. La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico

entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

Articolo 21 (Proclamazione)

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano.

CAPO VIII CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA PUBBLICITÀ DEI LAVORI E DELLE DELIBERAZIONI

Articolo 22 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza in prosecuzione i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti espressi in modo segreto, appone i sigilli alle urne; delle operazioni di apposizione di sigilli è fatta descrizione nel verbale d'assemblea.

Articolo 23 (Pubblicità dei lavori e delle deliberazioni)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; la trascrizione deve comunque intervenire prima dell'iscrizione delle relative deliberazioni nel registro delle imprese, e in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data in cui si è svolta o si è conclusa l'assemblea.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI Articolo 24

(Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 25 (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.